



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10793 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rossella Gravaghi, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Picciano, Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Picciano in Roma, via Ippolito Nievo 61;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regione - Usr per L'Emilia Romagna, non costituito in giudizio;

nei confronti

Carolina Aimi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione e/o adeguate misure cautelari:1.degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con cui l'Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; 2.degli atti con i quali l'Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48 – cfr. docc. 5, 6; 3.dell'elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; 4.del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/o ambiguo e fuorviante – cfr. doc. 5; 5.degli atti della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; 6.dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti – cfr. doc. 6; 7.di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gravaghi Rossella il 27/10/2022:

per l'annullamento, previa sospensione e/o idonee misure cautelari:1.degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con cui l'Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella

Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; 2. degli atti con i quali l'Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48 – cfr. docc. 5, 6; 3. dell'elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; 4. del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/o ambiguo e fuorviante – cfr. doc. 5; 5. degli atti della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; 6. dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti – cfr. doc. 6; 7. di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, e, in particolare: a) della graduatoria, ignota alla ricorrente, dei soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale nel concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; b) degli avvisi del calendario delle prove orali del predetto concorso pubblicati sul sito istituzionale dell'USR per l'Emilia-Romagna in data 9 agosto 2022 e in data 30 settembre 2022, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente – cfr. docc. D1, D2.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente, come

già affermato decine di volte per fattispecie identiche a quella in esame, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare ,atteso che in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa l'amministrazione è vincolata a predisporre a favore della ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Vista l'istanza formulata i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del gravame e dei motivi aggiunti nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO